

pomeriggio. Al carcere di Napoli Poggioreale, ad esempio, questa è ordinaria amministrazione.

nati dovrebbero espiare la pena nella loro regione, o nella regione più vicina e comunque a non

vita, la montagna, la pesca, gli amici di chiosso serate. Una famiglia semplice come tante.

fino al parcheggio del carcere di turno. Una lunghissima attesa, prima che da un posto di guardia

rare i luoghi bellissimi che di volta in volta attraversi. E così viaggio dopo viaggio il tempo passa

ora che questo tempo è dietro la porta, lo voglio vivere tutto.  
**Giovanna, sorella di Antonio**

**FISCO**

**Quanto pesa su una barca la zavorra delle nuove tasse**

**Sono in procinto di acquistare una barca di 10,60 metri. Sono stato informato della tassa di stazionamento. Cos'è? E' vero che per il primo anno sono esente dal pagamento?**

La tassa di stazionamento sulle imbarcazioni da diporto è stata introdotta con l'articolo 16 del decreto legge 201/2011 (il cosiddetto "Decreto salva Italia") nell'ambito delle imposte sui beni di lusso. Il comma 1 di quell'articolo prevede inoltre il pagamento di un'addizionale erariale da versare al fisco pari a 20 euro per ogni kw eccedente i 185.

La tassa di stazionamento per imbarcazioni e navi (navi oltre i 24 metri) viene invece reintrodotta con il comma 2 del medesimo articolo, giacché in passato già esisteva un simile tributo che era poi stato abolito dall'articolo 15 della legge n. 172 del 15 luglio 2003 nell'ambito della riforma nautica "disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico".

Con la prima versione del decreto legge 201/2011 la tassa doveva essere calcolata in base a due differenti criteri: lunghezza dello scafo e giorni in cui l'unità da diporto si trovasse a navigare o essere ancorata in acque pubbliche o nazionali. Erano stati previsti nove "scaglioni", partendo da un minimo di 5 euro per unità da 10 a 12 metri sino a giungere ad un massimo 703 euro per navi con scafo superiore ai 64 metri.

Con la conversione in legge del cosiddetto "decreto liberalizzazioni" del 24 gennaio 2012 il testo originario è stato ampiamente emendato intro-

ducendo considerevoli correttivi: in pratica si passa da quella che era stata concepita come una tassa di stazionamento ad una tassa di possesso dove il presupposto oggettivo di viene "tout court" la dimensione dell'unità da diporto e nulla di più rilevano i giorni in cui la stessa viene bagnata dalle acque nazionali. Quello che non cambia rispetto alla prima formulazione è il presupposto soggettivo dell'imposta: sono tenuti a pagarla i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

L'onere per il contribuente diviene significativamente meno gravoso e questo è tanto più vero quanto più aumentano le dimensioni dell'imbarcazione. Si parte da 800 euro all'anno per le barche da 10,01 a 12 metri di lunghezza per arrivare a 25.000 euro per le navi con scafo superiore ai 64 metri. L'imposta massima configurabile con l'attuale normativa è dunque solamente il 10% di quella che si sarebbe potuta pagare con la prima formulazione della legge. Sono poi previste una serie di riduzioni ed esenzioni particolari. La tassa è ridotta alla metà per quelle unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con

motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.

Sono escluse dalla tassa le unità nuove con targa di prova che siano nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o distributore ovvero usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto. Inoltre, allo scopo di non deprimere eccessivamente la nautica da diporto, la tassa non si applica per il primo anno dalla prima immatricolazione.

L'imposta si paga con il modello F24 e va versata entro il 31 maggio e copre l'intero periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 aprile dell'anno successivo. Qualora invece il presupposto si sia realizzato dopo il primo giorno dello stesso mese di maggio, l'obbligazione tributaria deve essere assolta entro la fine del mese successivo.

Le sanzioni in caso di omesso, tardivo o parziale versamento vanno dal 200% al 300% del tributo omesso oltre all'importo dello stesso se derivano da attività di accertamento ma è sempre possibile beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso pagando 1/8 del minimo, quindi il 25% quando ricorrono le condizioni.

**Dott. Gabriele Crotti**  
Studio Filippo Boni

**FISCO / IMU**

**Quali sanzioni a chi sbaglia i dati catastali**

Le sanzioni in caso di erronea trascrizione di dati catastali nel calcolo dell'Imu sono proporzionali all'imposta evasa. Se i dati catastali immessi riguardano l'abitazione principale l'imposta evasa è pari a zero e la sanzione è pari a zero; l'indicazione di dati catastali errati, in questo caso, è da considerarsi mero errore formale.

Se i dati catastali immessi riguardano un'abitazione secondaria del contribuente il reddito generato dall'immobile ha una sua incidenza positiva nel calcolo delle imposte da versare. L'imposta non pagata può essere versata attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, che prevede l'applicazione di sanzioni ridotte di un decimo della sanzione minima (se la violazione è regolarizzata entro 30 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta) o di un ottavo della sanzione minima (se la violazione è regolarizzata dopo i 30 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta). La sanzione minima è pari al 30% dell'imposta non pagata.

L'istituto del ravvedimento operoso si può applicare se l'imposta non pagata non è già stata contestata dall'amministrazione finanziaria.

**Dott. Giovanni De Lorenzi**  
GDL Studio

**IMMOBILI**

**Con impianti più efficienti casa più pagata**

**Devo ristrutturare la mia villa, anche in vista di prossima vendita. Quali tipologie di intervento aumenterebbero significativamente il valore dell'immobile, anche dal punto di vista energetico?**

Gli interventi più importanti, in generale, sono quelli che riguardano gli impianti (idraulico, elettrico, riscaldamento e climatizzazione) sia per l'aspetto della loro sicurezza, sia per il contenimento dei consumi energetici.

Una immediata risposta in termini di risparmio energetico e di aumento di valore dell'immobile è rappresentata dai serramenti esterni oltre che dall'impianto di riscaldamento: serramenti esterni a taglio termico al posto dei vecchi serramenti "singoli", e caldaia a condensazione con contabilizzatore e valvole elettrostatiche di regolazione, al posto della tradizionale caldaia.

L'investimento affrontato per le opere che apportano migliori dal punto di vista energetico possono usufruire dello sgravio fiscale del 55% fino alla fine del 2012. Verranno poi diminuiti al 36%, percentuale pari allo sgravio fiscale per ristrutturazione prima casa.

**Geom. Alice Cominazzini**  
Arcom3.Architettura e multimedia

**SUCCESSIONE**

**Quando scatta l'appropriazione indebita**

**Mio padre pochi mesi prima di morire aveva dato la procura a vendere a mio fratello la casa e del terreno di sua proprietà. Gli assegni di queste vendite sono andati a finire sul conto corrente di mio fratello e non di mio padre gravemente malato ma al momento dei fatti ancora in vita. Mio fratello non vuole corrispondermi la quota di eredità che mi spetta, posso querelarlo per appropriazione indebita?**

Per parlare di appropriazione indebita in sede ereditaria, occorrerà valutare (una volta inventariato l'asse ereditario, unitamente alle donazioni disposte in vita) se tale trattenuta violi effettivamente la quota di legittima a voi spettante. Se tale denaro fosse compensato con altri lasciti (immobili, quote etc), non si porrebbe la responsabilità penale. Al più vi sarebbe un problema civilistico di quantificazione esatta dell'asse ereditario e di divisione dei beni mobili (tra cui il denaro) ed immobili. Se, invece, è sancito formalmente che proprio tale denaro spetti a voi, dopo formale diffida e messa in mora, potrebbe configurarsi appropriazione indebita.

**Avvocato Barbara Sartirana**  
Studio Legale Sartirana

In collaborazione con

**Professionisti.it**

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email: info@professionisti.it

Un'idea...  
la sera...  
dell'ab...  
all'ipe...  
me ter...  
giorno...  
alle 18...  
L'ese...  
neutro...  
emerse...  
del pro...  
ha dec...  
zionale...  
0,6% al...  
ta mass...  
pertant...  
L'oppo...  
dal dec...  
manov...  
verno...  
sblocca...  
spensio...  
locali...  
dei trib...  
mente...  
la euro...  
15.000...  
zione...  
Ma q...  
to dell...  
(misur...  
nonato...  
fermato...  
allo 0,8

